

N. di Raccolta

Contratto di appalto specifico dei lavori di adeguamento alle norme di prevenzione incendi della Residenza Universitaria "P. Calamandrei" di Firenze, relativo all'accordo quadro per l'affidamento dei lavori di adeguamento normativo degli immobili dell'Azienda, LOTTO 1 - CUP D98J22000040002, CIG DERIVATO 9214544243.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventitre, il giorno _____ del mese di _____ in Firenze, Viale Gramsci, 36

TRA

- L'AZIENDA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO (in seguito per brevità denominata "Azienda"), codice fiscale 94164020482, con sede in FIRENZE, Viale Gramsci 36, rappresentata dall'Ing. Andrea Franci, nato a _____ domiciliato presso la sede aziendale, il quale interviene nella sua qualità di Dirigente Area Approvvigionamenti e Contratti, Servizi Tecnici e Informatici dell'Azienda, nominato con Provvedimento del Direttore dell'Azienda n. 30 del 25 marzo 2022, esecutivo ai sensi di legge, autorizzato dal vigente Regolamento organizzativo dell'Azienda, approvato con Delibera della Giunta Regionale Toscana n. 244 del 4 marzo 2019, ad impegnare legalmente e formalmente l'Azienda medesima per il presente atto,

E

- la ALFREDO CECCHINI S.r.l. (in seguito per brevità indicata come "Impresa"), con sede legale in Via delle Cosmee snc, Frazione Santa _____

Colomba, 00134 Roma, codice fiscale e partita IVA n. 03770941007, iscritta al REA n. RM - 698863 nel Registro delle Imprese di Roma, rappresentata dall'Ing. Paolo Cecchini, nato a _____ in qualità di Amministratore, autorizzato a rappresentare legalmente l'Impresa, domiciliato per il presente atto presso la sede dell'Impresa medesima secondo quanto risulta dagli atti in possesso dell'Azienda.

PREMESSO CHE

- in data 21 febbraio 2023, con atto n. 1894 di Raccolta, è stato stipulato l'Accordo quadro per l'affidamento dei lavori di adeguamento normativo degli immobili dell'Azienda, LOTTO 1 , per la tipologia prevista dal D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 3, co. 1 lett. b), c) e d) (CUP D98J22000040002, CIG 9214544243) tra l'Azienda e l'Impresa;
- l'Impresa, con la sottoscrizione del suddetto Accordo quadro si è obbligata a stipulare il presente contratto e ad eseguirlo sulla base e alle condizioni di cui all'Accordo quadro e relativi allegati;
- l'Amministrazione contraente ha l'esigenza di realizzare i lavori di adeguamento alle norme di prevenzione incendi dei magazzini e di altri spazi della Residenza Universitaria "P. Calamandrei", in Viale Morgagni, 47/51 – Firenze, di cui al progetto esecutivo validato in data 28 marzo 2023 e approvato con Determinazione Dirigenziale n. 253 del 19 aprile 2023;
- l'Amministrazione ha accertato il mantenimento in capo all'Impresa dei requisiti di qualificazione necessari ai fini dell'assunzione del presente contratto specifico;
- si è stabilito di addivenire oggi alla stipula del presente contratto in

forma di scrittura privata in modalità elettronica;

LE PARTI, COME SOPRA COSTITUITE,

SI DANNO RECIPROCAMENTE ATTO CHE:

- le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente contratto;
- l'Accordo quadro e relativi allegati, il Capitolato speciale di accordo quadro (di seguito Capitolato), l'offerta economica, l'offerta tecnica richiamati nel presente atto, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto;
- la garanzia definitiva costituita ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. 50/2016 per la sottoscrizione dell'Accordo quadro opera anche in relazione agli obblighi assunti con il presente contratto;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – Oggetto

L'Azienda, nella persona del Dirigente dell'Area Approvvigionamenti e Contratti, Servizi Tecnici e Informatici dell'Azienda, Ing. Andrea Franci, con il presente contratto specifico affida in appalto alla ALFREDO CECCHINI S.r.l. che, nella persona dell'Ing. Paolo Cecchini, accetta e si obbliga a realizzare i lavori di adeguamento alle norme di prevenzione incendi dei magazzini e di altri spazi della residenza Universitaria "P. Calamandrei" posta in Viale Morgagni, 47/51 – Firenze, così come trascritto negli elaborati progettuali approvati con la Determinazione Dirigenziale n. 253 del 19 aprile 2023, che si considerano parte integrante e sostanziale del presente atto con obbligo di osservanza da parte dell'Impresa, anche se non materialmente allegati allo stesso,

nonché nell'Accordo quadro e nel relativo Capitolato Speciale.

ART. 2 - Modalità di esecuzione dell'appalto

L'Impresa, nell'esecuzione dell'appalto, si impegna all'osservanza piena e incondizionata del Capitolato Speciale di Appalto, approvato con Determinazione Dirigenziale n. 253 del 19 aprile 2023, ove e in quanto le norme ivi contenute non risultino derogate da quelle del presente contratto. Tale Capitolato speciale di appalto (di seguito indicato come "Capitolato") in formato elettronico sottoscritto digitalmente dalle parti si allega al presente contratto sotto la lettera "A".

ART. 3 – Tempi di esecuzione

Il termine per l'esecuzione complessiva dell'appalto in oggetto è fissato in 180 (centoottanta) giorni naturali, consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna.

ART. 4 – Corrispettivo e prezzi

Il corrispettivo dovuto all'Impresa per i lavori di cui al presente atto ammonta complessivamente a Euro 549.241,39 (Euro cinquecentoquarantanovemiladuecentoquarantuno/39), di cui Euro 10.277,30 (Euro diecimiladuecentosettantasette/30) quali costi per l'attuazione delle misure di sicurezza previsti dal PSC non soggetti a ribasso, oltre IVA nei termini di legge, quale importo risultante dopo deduzione del ribasso indicato dall'Impresa nella propria offerta presentata in sede di gara e fissato nell'Accordo quadro, pari al 15,01% (quindici/01 per cento). Il presente contratto viene stipulato a corpo.

L'aliquota I.V.A. da applicare è, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e s.m., pari al 10% (dieci per cento) ed è a carico dell'Azienda.

ART. 5 – Fatturazione e pagamenti

Si procederà ai pagamenti in acconto ogni qualvolta l'ammontare dei lavori eseguiti raggiunga l'importo di Euro 150.000,00 al netto del ribasso offerto; sulle somme in acconto verrà applicata la ritenuta dello 0,50% ai sensi di legge. Il pagamento della rata di saldo del rimanente 20% verrà effettuato una volta emesso il certificato di regolare esecuzione dell'appalto, che verrà rilasciato, in caso di esito positivo, entro i termini stabiliti dal successivo art. 8.

Le fatture, intestate all'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario della Toscana, Viale Gramsci, 36 – Firenze, dovranno essere trasmesse solo una volta intervenuto il rilascio del certificato di pagamento ed esclusivamente in formato elettronico attraverso il Sistema di Interscambio, secondo le prescrizioni normative contenute nel D.M. 55 del 3 aprile 2013.

Le fatture dovranno contenere, oltre a tutti i dati specificati nell'allegato A della normativa sopracitata, il riferimento al contratto in oggetto codice CUP D98J22000040002 – CIG derivato 97687947D3.

I dati riguardanti il **Codice Univoco Ufficio** da utilizzare per il corretto recapito della fattura elettronica da parte del Sistema di Interscambio sono i seguenti:

Codice univoco ufficio: **PVBWDD**

Nome ufficio: **FATTURAPA_DSU_FI.**

L'Azienda provvederà ad applicare il REVERSE CHARGE ai sensi dell'art. 17, comma 6, lett. a-ter), del Dpr. n. 633/72, nei casi precisati dalla Circolare n. 14\E del 27 marzo 2015 dell'Agenzia delle Entrate Direzione

Centrale Normativa. L'Azienda è inoltre soggetta, all'applicazione dello SPLIT PAYMENT, ai sensi dell'art. 1 del D.L. 24 aprile 2017 n. 50 convertito in Legge 21 giugno 2017 n. 96.

Ricevuta la fattura emessa secondo le modalità sopra riportate, i relativi pagamenti saranno disposti secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 2, lettera d) del D.Lgs. 231/2002 e ss.mm.ii., entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione.

Ai fini del pagamento del corrispettivo l'Azienda procederà ad acquisire, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e dell'art. 17 della L.R.T. 38/2007 e s.m.i., il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) dell'Impresa, attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti. Si richiama a tale proposito quanto previsto dall'art. 8 dell'accordo quadro.

Al presente appalto non si applica l'art. 4 del D. L. n. 124/2019, convertito con modifiche dalla Legge 159/2019, in vigore a decorrere dal 1 gennaio 2020, in materia di ritenute fiscali per i dipendenti dell'Impresa impiegati nell'esecuzione dell'appalto oggetto di affidamento.

ART. 6 – Tracciabilità dei flussi finanziari

Ai sensi della L. 13/8/2010 n. 136, l'Impresa è tenuta ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la Società Poste Italiane S.p.A., dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, sui quali dovranno essere registrati tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto. Tali movimenti dovranno essere fatti esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o

postale, fatta eccezione per i pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, per i quali sono ammessi sistemi diversi dal bonifico bancario o postale, fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Su tali documenti dovrà essere sempre indicato il CUP D98J22000040002 e il CIG derivato 97687947D3 indicati nella documentazione di affidamento.

Gli stessi obblighi di cui al presente articolo sussistono nei confronti di tutti gli altri operatori economici a qualsiasi titolo interessati all'esecuzione dell'appalto.

I corrispettivi contrattuali per le prestazioni eseguite dall'Impresa saranno pagati mediante bonifico bancario su uno dei seguenti conti corrente:

-

-

-

L'Impresa dichiara di esonerare l'Azienda da ogni responsabilità per i pagamenti che saranno in tal modo eseguiti.

L'Impresa è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto. Qualora l'Impresa non assolva agli obblighi

previsti dall'art. 3 della citata Legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari, il presente contratto si risolverà nei confronti dell'Impresa e inadempiente di diritto ai sensi del c. 8 del medesimo art. 3 della L. 136/2010.

L'Impresa si impegna a dare immediata comunicazione all'Azienda ed alla Prefettura/Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Firenze della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

L'Azienda, nei casi in cui siano contestate inadempienze, può sospendere i pagamenti all'Impresa fino a che questa non si sia posta in regola con gli obblighi contrattuali, ferma restando l'applicazione delle eventuali penali.

ART. 7 – Responsabile del Procedimento e Direttore dei lavori

Il Responsabile Unico del Procedimento è l'Ing Andrea Franci, Dirigente dell'Area Approvvigionamenti e Contratti, Servizi Tecnici e Informatici dell'Azienda. La Direzione dei lavori di cui al presente contratto è affidata Studio Tecnico Associato G.M. Engineering di Firenze, ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

ART. 8 – Certificato di regolare esecuzione

Il Certificato di regolare esecuzione verrà rilasciato entro e non oltre 3 (tre) mesi dalla data di ultimazione dei lavori, con le modalità stabilite dalla normativa vigente per la tipologia di opere in oggetto.

ART. 9 – Subappalto, subcontratti e cessione del contratto

Per il presente contratto è ammesso il subappalto nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2017 e s.m.i. come

modificato dall'articolo 49, comma 1 del D.L. 31 maggio 2021, n. 77 convertito con modifiche nella Legge n. 108/2021.

L'Impresa, per tutti i sub-contratti dalla stessa stipulati per l'esecuzione delle prestazioni di cui al presente contratto, è obbligata, ai sensi dell'art. 105, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., a comunicare all'Azienda il nome del sub-contraente, l'importo del contratto e l'oggetto della prestazione affidata, nonché ad attestare il rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e s.m.i.

E' vietata la cessione totale o parziale del contratto sotto pena di nullità dello stesso, perdita della cauzione costituita ed eventuale azione di rivalsa da parte dell'Azienda per maggior danno arrecato.

ART. 10 – Cessione del credito

La cessione del credito è disciplinata ai sensi dell'art. 106, comma 13, del D.Lgs. 50/2016 e dalla Legge 21.02.1991, n. 52.

L'Impresa dovrà fornire al cessionario il numero di conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva al presente contratto, sul quale ricevere, dal medesimo cessionario, gli anticipi dei pagamenti. Tali pagamenti dovranno essere effettuati mediante bonifici bancari o postali o con altri strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni con l'indicazione del codice identificativo gara (CIG) derivato 97687947D3. L'Azienda provvederà al pagamento delle prestazioni di cui al presente contratto al cessionario esclusivamente sul/sui conti correnti bancari o postali dedicati come da questo comunicati. Il contratto di cessione deve essere stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e notificato all'Azienda.

Non sono ammesse procure all'incasso o altre modalità di surrogazione dei pagamenti diverse dalla cessione del credito di cui al presente articolo.

ART. 11 – Obblighi e responsabilità dell'appaltatore

L'Impresa è tenuta ad eseguire quanto prevede l'oggetto dell'appalto con la migliore diligenza e attenzione ed è responsabile verso l'Azienda del buon andamento dello stesso e della disciplina dei propri dipendenti.

L'Impresa è obbligata ad attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati nell'esecuzione del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e dagli accordi integrativi territoriali. Nei casi di violazione di questi obblighi il RUP, in base alla normativa vigente, può sospendere il pagamento del corrispettivo dovuto all'Impresa, fino a quanto non sia accertato l'integrale adempimento degli obblighi predetti. In tal caso l'Impresa non può opporre eccezioni né ha titolo per il risarcimento di danni.

L'Impresa, nell'espletamento di tutte le prestazioni, nessuna esclusa, relative al presente contratto, è obbligata a garantire il pieno rispetto delle norme previste per la salute e la sicurezza dei lavoratori e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi con scrupolosa osservanza delle norme di prevenzione infortunistica in vigore; ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni o danni eventualmente subiti da persone o cose, tanto dell'Azienda che di terzi, in dipendenza di omissioni o negligenze nell'esecuzione della prestazione ricadrà sull'Impresa restandone

sollevata l'Azienda.

Fatta salva la responsabilità solidale di cui all'art. 29 del D.Lgs. 276/2003 e s.m.i., l'Impresa è tenuta inoltre a manlevare l'Azienda da ogni e qualsiasi pretesa o azione che, a titolo di risarcimento danni, eventuali terzi dovessero avanzare nei suoi confronti, in relazione alle prestazioni oggetto del presente contratto, tenendola indenne da costi, risarcimenti, indennizzi, oneri e spese, comprese quelle legali da esse derivanti.

A garanzia dei rischi connessi alle attività dell'Accordo Quadro, l'Impresa ha stipulato la polizza assicurativa n. 1/39261/60/182725471 con la _____, comprensiva di garanzia di responsabilità civile per danni a terzi e verso i prestatori di lavoro, che risulta valida e operante in relazione alle attività di cui al presente contratto e che tiene indenne l'Azienda da tutti i rischi di esecuzione.

ART. 12 – Penali, risoluzione del contratto e recesso

L'Impresa è soggetta a penalità nei casi indicati dall'art. 16 del Capitolato Speciale di Appalto.

L'applicazione delle penali non pregiudica il diritto dell'Azienda ad ottenere la prestazione; è fatto in ogni caso salvo il diritto dell'Azienda di richiedere il risarcimento del maggior danno.

L'Impresa è tenuta a seguire le istruzioni e le direttive fornite dall'Azienda per l'avvio dell'esecuzione del contratto di cui all'art. 13 del Capitolato; qualora l'Impresa non adempia, l'Azienda ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

L'Azienda ha facoltà di risolvere il contratto di appalto nelle fattispecie di

cui all'art. 108, commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

L'Azienda si riserva in ogni momento, la facoltà di recedere dal contratto per sopravvenuti motivi di interesse pubblico. Essa ne dovrà dare comunicazione all'Impresa con un preavviso di almeno 20 (venti) giorni.

Si richiama a tale proposito quanto previsto dagli artt. 15 e 16 dell'Accordo Quadro.

ART. 13 - Sicurezza

Per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali sussistono i rischi di esecuzione di cui al D. Lgs. 81/2008 e ss.mm. come previsti dal Piano di Sicurezza e di Coordinamento (P.S.C.) che, sottoscritto digitalmente dall'Impresa, si considera parte integrante del presente contratto anche se non materialmente allegato allo stesso.

L'Impresa ha predisposto il proprio Piano Operativo di Sicurezza da considerarsi come piano complementare al PSC, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.

L'Impresa è altresì tenuta a comunicare il nominativo dei propri Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, a trasmettere l'elenco delle attrezzature antinfortunistiche inerenti la tipologia dell'appalto e le dotazioni di protezione individuale, a documentare la formazione professionale dei lavoratori impegnati negli interventi, a comunicare l'elenco delle attrezzature disponibili per l'esecuzione dell'appalto ed a segnalare il numero e la tipologia degli infortuni occorsi negli ultimi tre anni.

ART. 14 - Trattamento dati personali

L'Impresa è tenuta ad osservare, nell'espletamento della prestazione affidata, nonché di quelle eventualmente aggiuntive realizzabili ai sensi del capitolato d'appalto o della legge, il Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 "Regolamento generale sulla protezione dei dati" (d'ora in avanti GDPR), e il D.lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" così come modificato dal D.lgs. del 10 agosto 2018 n. 101, nonché tutte le altre disposizioni connesse emanate anche dall'Autorità Garante per la privacy.

ART. 15 – Spese contrattuali

Il presente contratto è soggetto alle disposizioni di cui al D.P.R. 633/1972 per quanto concerne l'IVA, al D.P.R. 131/1986 per quanto concerne l'imposta di registro e al D.P.R. 642/1972 per quanto concerne l'imposta di bollo, tenuto conto delle loro successive modifiche ed integrazioni. L'IVA relativa ai corrispettivi contrattuali è a carico dell'Azienda mentre le spese di bollo, di registro ed ogni altro onere contrattuale sono a carico dell'Impresa.

L'imposta di bollo, pari a Euro 240,00, sarà assolta in modo virtuale giusta autorizzazione dell'Ufficio Territoriale di Firenze dell'Agenzia delle Entrate n. 108483 del 11/10/2017.

Art. 16 – Registrazione

Il presente contratto sarà registrato in caso d'uso secondo le disposizioni del D.P.R. n. 131/1986 e ss.mm.

ART. 17 – Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto in questo contratto si richiamano le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia ed in

particolare:

- il D.Lgs. 50/2016 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" e s.m.i.;
- il DPR 207/2010 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 163/2006 "Codice contratti pubblici di lavori, servizi e forniture" per il tempo e nei casi previsti dall'art. 216 del citato D. Lgs. 50/2016;
- la normativa regionale relativa agli appalti di lavori, forniture e servizi
- l'Accordo quadro e i suoi allegati.

ART. 18 – Foro competente

Per qualsiasi controversia insorta tra le parti derivante o connessa al presente contratto, ove l'Azienda sia attore o convenuto è competente il Foro di Firenze con espressa rinuncia di qualsiasi altro.

ART. 19 – Accettazione clausole contrattuali art. 1341 del c.c.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1341, II comma, Codice Civile l'Ing. Paolo Cecchini dichiara di accettare specificatamente le clausole di cui agli articoli: art. 5 - Fatturazione e pagamenti, art. 6 - Tracciabilità, art. 12 - Penali - Risoluzione del contratto e Recesso, art. 18 - Foro competente.